

Almasri, caso Bartolozzi in Consulta: parzialmente accolto conflitto di attribuzione

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? Il Tribunale dei Ministri avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui non ha ritenuto prospettabile una responsabilitÃ della dottoressa Giusi Bartolozzi, allâ??epoca dei fatti Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, come concorrente nei reati attribuiti a questâ??ultimo in relazione alla vicenda dellâ??arresto e della successiva liberazione di Osama Almasri, svoltasi tra il 19 e il 21 gennaio 2025. La Procura di Roma, dal canto suo, avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del Collegio. Ã? stata invece esclusa una lesione delle prerogative della Camera in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Bartolozzi per le dichiarazioni asseritamente false da lei rese al Tribunale dei Ministri nel corso di unâ??audizione svoltasi il 31 marzo 2025. Ã? quanto, in sintesi, ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 190, depositata oggi, con la quale ha parzialmente accolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera contro il Tribunale dei ministri e la Procura di Roma.

La Corte ha rilevato che, allâ??esito delle indagini svolte dal Tribunale nei confronti del Ministro, la Procura aveva espressamente invitato il Tribunale a qualificare la condotta serbata dalla dottoressa Bartolozzi come concorso nei reati ascritti al Ministro Nordio, o, alternativamente, a ipotizzare a suo carico il reato di false dichiarazioni durante le indagini. In virtÃ¹ del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, a fronte di questa sollecitazione, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di configurare, in capo alla dottoressa Bartolozzi, una possibile responsabilitÃ per concorso nei reati attribuiti al Ministro. Ove avesse configurato un tale concorso, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Camera lâ??autorizzazione a procedere anche nei confronti della stessa dottoressa Bartolozzi, oltre che del Ministro. Dal canto suo la Procura avrebbe dovuto comunicare le valutazioni del Tribunale alla Camera, in modo da porla in condizioni di eventualmente promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dellâ??autoritÃ giudiziaria, ove avesse ritenuto che la decisione del Tribunale avesse leso le proprie prerogative costituzionali.

La Corte ha invece escluso che sussistesse per il Tribunale e per la Procura un obbligo di chiedere unâ??autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Bartolozzi per il diverso reato di false dichiarazioni. Non Ã¨ stata infatti condivisa la tesi della Camera, secondo cui lâ??obbligo di chiedere lâ??autorizzazione a procedere sancito dallâ??articolo 96 della Costituzione per i reati attribuiti a un ministro nellâ??esercizio delle sue funzioni si estenderebbe anche ai reati compiuti da un terzo e

semplicemente connessi a quelli ministeriali, come â?? in ipotesi â?? dichiarazioni false realizzate allo scopo di occultare la responsabilitÃ di un ministro.

La Corte ha, in proposito, sottolineato che la specialitÃ della disciplina dei reati ministeriali, con la connessa garanzia dellâ??autorizzazione a procedere a tutela dellâ??azione di governo, esclude una interpretazione estensiva della disciplina dellâ??autorizzazione stessa. Eventuali esigenze di riservatezza istituzionale su circostanze apprese da persone interrogate dal Tribunale che non rivestano funzioni ministeriali possono essere tutelate, ove ne ricorrano le condizioni di legge, attraverso lo strumento dellâ??opposizione del segreto di Stato.

â??

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

default watermark

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 6, 2026
Autore
redazione